

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBONI, AIRAGHI, BUTTI, CARDIELLO, COLA, FOTI, GARNERO
SANTANCHÈ, LISI, MESSA, MIGLIORI, ONNIS, PORCU, SAGLIA**

Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso nei pubblici uffici
e nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica

Presentata il 24 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto di « simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa » del Crocifisso, così come ha autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63 conferito in data 27 aprile 1988.

« La Costituzione repubblicana », continua il Consiglio di Stato, « pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico ».

Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma

che le suddette disposizioni, relative all'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi.

Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del Crocifisso.

Non si ritiene che l'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possano costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione del popolo italiano, se la decantata laicità della Costituzione re-

pubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo.

Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese.

Pur prendendo atto dell'odierna aconfessionalità e neutralità religiosa dello Stato, nonché della libertà e della volontarietà dei comportamenti individuali, i fatti da ultimo registrati evidenziano come si renda necessaria l'emanazione di un provvedimento che, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, assicuri che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiane, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

ART. 2.

1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge regola l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiane.

ART. 3.

1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nei porti e negli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è consentito esporre l'immagine del Crocifisso.

€ 0,26



14PDL0033230